

DUAL Contratti Pubblici**CERTIFICATO n° PO-00K8NI2450**

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. del 25/03/2019, Codice Ivass Impresa D965R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00164) ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland (CBI).

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance (EU) DAC si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance (EU) DAC.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto, il tutto per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



DUAL Contratti Pubblici
CERTIFICATO

Polizza di Responsabilità Civile Professionale del verificatore interno derivante dagli incarichi di verifica della progettazione ai sensi dell'art.112 del d.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e del d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010

Polizza n.		Rilasciata da	
PO-00K8NI2450		Arch Insurance (EU) DAC	
Contraente/Assicurato (Progettista /i libero/i professionista/i – Società professionisti o ingegneria)			C.F./P.I.
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE			92219190634, 95219190634
Sede	Via/P.zza n. civico	Cap.	Prov.
Napoli (NA)	Via Miano 2	80100	Napoli (NA)
Assicurato/i (professionista/i)		C.F./P.I.	
CALVANESE VINCENZO		CLVVCN70M15F839G	
Stazione appaltante		Sede	
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE		VIA MIANO 2 - 80131 - NAPOLI	
Descrizione opera – Luogo di esecuzione			
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL MURO DI CINTA DEL BOSCO - CIG: B420225BE1			
Data prevista inizio lavori	Data prevista fine favori	Data di accettazione dell'incarico	
01/02/2025	31/12/2025	06/11/2024	
Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata definita dalla Stazione Appaltante (non inferiore al 5% ma con il limite massimo di € 500.000)	Somma assicurata definita dalla Stazione Appaltante (non inferiore al 10% con il limite massimo di € 1.500.000)	Somma assicurata definita dalla Stazione Appaltante non inferiore al 20% con il limite massimo di € 2.500.000)
€2.279.000,00	€ 113.950,00	---	---
% Scoperto - Franchigia	Scoperto minimo	Scoperto massimo	
€ 1.000,00	---	---	
Data inizio copertura assicurativa		Data cessazione copertura assicurativa	
06/11/2024		31/12/2025	
Premio netto per il periodo	Accessori	Imposte 22,25%	Premio Lordo per il periodo
€843,01	€126,45	€215,70	€1.185,16

INTERMEDIARIO: FINGEA SRL
 Piazza Bovio (Piazza Borsa), 22
 80133 Napoli

Comunicazione da inviare a: Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA dovrà essere inviata direttamente o tramite l'INTERMEDIARIO a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano

AVVERTENZE:

DICHIARAZIONI IN MERITO AL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

PERIODICITA' e MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione.
 Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.

Ai fini della copertura si prega di leggere e sottoscrivere quanto riportato nel seguito che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA.

Il CONTRAENTE conferma:

<p>1. <u>Ricezione del set informativo</u> che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, definizioni e condizioni generali di assicurazione.</p>	<p>IL CONTRAENTE </p>
<p>2. <u>Approvazione delle condizioni contrattuali</u> di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nella sezione DEFINIZIONI, nell'Art. I Oggetto dell'ASSICURAZIONE, nell'Art. III Condizioni di operatività dell'ASSICURAZIONE, nell'Art. IV Rischi esclusi dall'ASSICURAZIONE, nonché tutti gli altri articoli di cui all'allegata POLIZZA e quanto contenuto nel presente CERTIFICATO.</p>	<p>IL CONTRAENTE </p>

<p>3. <u>Approvazione delle clausole vessatorie</u> agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli dell'allegata POLIZZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> I Oggetto dell'ASSICURAZIONE III Condizioni di operatività dell'ASSICURAZIONE IV Rischi esclusi dall'assicurazione <ul style="list-style-type: none"> a) Morte o lesioni personali b) Direzione LAVORI c) Progettazione/coordinamento 	
--	--

- d) Mancato rispetto di vincoli urbanistici
- e) Obbligazioni volontariamente assunte
- f) Violazione di norme in materia di ambiente
- g) Guerra e/o atti terroristici
- h) Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile
- i) Custodia di beni
- j) Organi direttivi della STAZIONE APPALTANTE
- k) Mancata esecuzione dei lavori
- l) Amianto
- m) Multe, ammende, sanzioni
- V Durata dell'ASSICURAZIONE
- VI Estensione Territoriale
- VII MASSIMALE di ASSICURAZIONE
- VIII Pluralità di Assicurati
- IX Vincolo di Solidarietà
- X Scoperto/Franchigia in caso di SINISTRO
- XI Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
- XII Dichiarazioni
- XIII Altre assicurazioni
- XIV PREMIO
- XV Modifiche dell'ASSICURAZIONE
- XVI Obblighi del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e degli ASSICURATORI
- XVII Disdetta in caso di SINISTRO
- XVIII Oneri fiscali
- XIX Controversie
- XX Rinvio alle norme di legge
- XXI Comunicazioni
- XXII Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
- XXIII Tracciabilità dei flussi finanziari

IL CONTRAENTE

.....
X

4. Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'allegata Informativa Privacy predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento"), Le chiediamo inoltre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento, di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati da svolgere nell'ambito delle operazioni e servizi da Lei richiesti, come descritti nell'informativa e precisamente per:

- a. il trattamento di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento e per le finalità di cui all'Informativa. La informiamo che le categorie particolari di dati personali (già "dati sensibili") oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute;
- b. la comunicazione di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento ai soggetti indicati nell'Informativa, che li possono sottoporre a trattamenti per le finalità di cui all'informativa medesima;

IL CONTRAENTE

.....
X

- c. [facoltativo] per lo svolgimento da parte di Arch Insurance (EU) DAC di attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti assicurativi, fermo il diritto di opporsi al relativo trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 2 del Regolamento

IL CONTRAENTE

..... X

IL CONTRAENTE

X
.....

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



Emesso in tre copie il

08/11/2024

Il PREMIO di: € 1.185,16

è stato versato in data



L'Incaricato:

Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2016

APPENDICE A (al contratto DUAL Contratti Pubblici)**(condizione particolare sempre operante)****Polizza N°:** PO-00K8NI2450

Decorrenza dalle ore 24.00 del 06/11/2024 Scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2025

CONTRAENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE**ASSICURATO:** MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Con la presente appendice che forma parte integrante della Polizza, si precisa che qualora la presente Polizza/Appendice operi in presenza di altra polizza professionale emessa per il tramite di DUAL Italia S.p.A., che garantisca gli stessi eventi, si applicano le seguenti condizioni:

- a) qualora il MASSIMALE della presente Polizza sia superiore al massimale dell'altra polizza professionale, in ogni caso la massima esposizione degli ASSICURATORI per un SINISTRO ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non può essere superiore al MASSIMALE previsto dalla presente Polizza.
- b) qualora viceversa il massimale previsto dall'altra polizza professionale sia superiore al MASSIMALE della presente Polizza, in ogni caso la massima esposizione degli ASSICURATORI per un SINISTRO ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non può essere superiore al massimale previsto dall'altra polizza professionale.

Fermi tutti gli altri obblighi, Termini e Condizioni di Polizza

IL CONTRAENTE/ASSICURATO**Arch Insurance (EU) DAC**

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui sopra.

IL CONTRAENTE /ASSICURATO

Emesso il: 08/11/2024

DUAL Contratti Pubblici

Polizza di Responsabilità Civile Professionale del verificatore interno derivante dagli incarichi di verifica della progettazione ai sensi dell'art.112 del d.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e del d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010

DEFINIZIONI

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA od in eventuali Appendici, hanno il significato loro attribuito di seguito:

ASSICURATO:	La struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori ai sensi dell'art. 112 della LEGGE e dell'art. 47 del REGOLAMENTO
ASSICURATORI:	i soggetti indicati nel CERTIFICATO regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, in particolare del ramo di pertinenza, che assumono il rischio e rilasciano la copertura assicurativa.
ASSICURAZIONE:	il contratto di ASSICURAZIONE.
ATTO ILLECITO:	si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni non intenzionali compiuti dall'ASSICURATO nello svolgimento dell'attività di verifica ai sensi della LEGGE e relativo REGOLAMENTO e successive modifiche e/o integrazioni imputabili, che abbia provocato un danno alla STAZIONE APPALTANTE. ATTI ILLECITI connessi, o continuati, o ripetuti, o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO e saranno soggetti ad un unico MASSIMALE e ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.
CERTIFICATO:	il documento allegato alla POLIZZA che riporta i dati dell'ASSICURATO e la sua attività, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il MASSIMALE, il PREMIO ed eventuali dettagli dell'ASSICURAZIONE. Il CERTIFICATO forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA.
CONTRAENTE:	la STAZIONE APPALTANTE indicata nel CERTIFICATO che stipula l'ASSICURAZIONE.
INDENNIZZO:	le somme dovute ai sensi dell'ASSICURAZIONE dagli ASSICURATORI, nei limiti di cui all'art. VII.
INTERMEDIARIO:	l'INTERMEDIARIO autorizzato a esercitare tale attività in base alle leggi e ai regolamenti in vigore.
LEGGE:	il D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
MASSIMALE:	la somma che rappresenta la massima esposizione economica degli ASSICURATORI in base all'ASSICURAZIONE.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE indicato all'Art. V.
PREMIO:	il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO.
REGOLAMENTO:	il Regolamento di cui al D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche od integrazioni.
SCOPERTO/FRANCHIGIA:	la somma indicata nel CERTIFICATO, che viene dedotta dall'ammontare dell'INDENNIZZO e che rimane a carico del CONTRAENTE.
STAZIONE APPALTANTE:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 32 della LEGGE e i committenti dei lavori.
VERIFICATORE:	il soggetto interno alla STAZIONE APPALTANTE al quale è affidata l'attività di cui agli Artt. 52 e ss. del REGOLAMENTO. Ai sensi dell'Art. 49 comma 5 del REGOLAMENTO tale attività è incompatibile con quella di progettazione/coordinamento, progettazione/direzione lavori/

DANNO ALL'OPERA: coordinamento sicurezza e collaudo per il medesimo Progetto. unicamente i danni conseguenti al mancato rilievo di errori ed omissioni nel Progetto verificato dall'ASSICURATO, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità e/o l'utilizzabilità dell'opera

PROPOSTA: si intende il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto delle informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo restando comunque l'obbligo del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. La PROPOSTA forma parte integrante della POLIZZA.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**ARTICOLO I**

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella PROPOSTA ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di ASSICURAZIONE

gli ASSICURATORI

ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 e del D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- errori e omissioni non intenzionali commessi dal VERIFICATORE nell'attività di verifica del progetto;
- i DANNI ALLE OPERE, ai sensi di quanto disposto dalla LEGGE.

ASSICURATO**ARTICOLO II**

Ai fini della presente ASSICURAZIONE sono da considerarsi ASSICURATI

- a) le strutture e il personale tecnico della STAZIONE APPALTANTE
- b) le strutture tecniche di altre amministrazioni di cui la STAZIONE APPALTANTE può avvalersi ai sensi dell'Art. 33, comma 3, della LEGGE.

Per "strutture" che possono svolgere l'attività di verifica si intendono

- a) per lavori di importo pari o superiore a € 20.000.000:
 - le unità tecniche della STAZIONE APPALTANTE accreditate ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B
- b) per lavori di importo inferiore a € 20.000.000
 - le unità tecniche di cui alla lettera a);
 - gli Uffici Tecnici della stessa STAZIONE APPALTANTE ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 - gli Uffici Tecnici della stessa STAZIONE APPALTANTE, qualora dotata di un sistema interno di controllo qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
- c) per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000 per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'Art. 28, comma 1, lettera c) della LEGGE, per opere a rete, il Responsabile del Procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici della STAZIONE APPALTANTE anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

Ai fini della presente ASSICURAZIONE è da considerarsi CONTRAENTE la STAZIONE APPALTANTE

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**ARTICOLO III**

L'ASSICURAZIONE opera in relazione ad ATTI ILLECITI denunciati agli ASSICURATORI nei modi e nei termini di cui all'art. XVI (Obblighi del CONTRAENTE e/o ASSICURATO e degli ASSICURATORI).

L'ASSICURAZIONE non opera nel caso in cui:

- a) l'attività di verifica sia svolta in relazione alla realizzazione di un'opera il cui progetto sia stato affidato con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla LEGGE o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata non è stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta

- viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla LEGGE o dal REGOLAMENTO o da incompetenza o eccesso di potere;
- c) i LAVORI siano eseguiti da imprese di cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.;
 - d) la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione siano stati affidati ad imprese di cui l'ASSICURATO, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei predetti casi gli ASSICURATORI rimborseranno al CONTRAENTE il PREMIO pagato al netto delle imposte.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO IV

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni, le spese e i costi relativi a:

- a) **Morte o lesioni personali**
morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose;
- b) **Direzione LAVORI**
svolgimento di attività di direzione LAVORI;
- c) **Progettazione/coordinamento**
progettazione/coordinamento, progettazione/coordinamento sicurezza e collaudo;
- d) **Mancato rispetto di vincoli urbanistici**
mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e/o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- e) **Obbligazioni volontariamente assunte**
obbligazioni volontariamente assunte dal CONTRAENTE e/o ASSICURATO e non direttamente derivanti dalla LEGGE;
- f) **Violazione di norme in materia di ambiente**
violazione di norme e/o regolamenti in materia di ambiente e/o di inquinamento di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; a sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- g) **Guerra e/o atti terroristici**
a guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi;
- h) **Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile**
afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica;
- i) **Custodia di beni**
conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- j) **Organi direttivi della STAZIONE APPALTANTE**
imputabili agli organi direttivi della STAZIONE APPALTANTE;
- k) **Mancata esecuzione dei lavori**
conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- l) **Amianto**
derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- m) **Multe, ammende, sanzioni**
multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa di cui all'ASSICURAZIONE, di pagare l'INDENNIZZO e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della medesima ASSICURAZIONE se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO e/o esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI e/o i loro RIASSICURATORI a sanzioni, divieti o restrizioni in base

a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO V

L'efficacia dell'ASSICURAZIONE, come riportato nel Certificato:

- a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico
- b) cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della POLIZZA

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei LAVORI, il CONTRAENTE/ASSICURATO può chiedere una proroga dell'ASSICURAZIONE, che gli ASSICURATORI si riservano di valutare alle condizioni che saranno concordate.

ESTENSIONE TERRITORIALE

ARTICOLO VI

L'ASSICURAZIONE vale per gli incarichi di verifica di cui alla LEGGE e relativo REGOLAMENTO relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte V del REGOLAMENTO.

MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO VII

Il MASSIMALE di cui alla presente ASSICURAZIONE è indicato nel CERTIFICATO e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del REGOLAMENTO, come segue:

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per LAVORI di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), della LEGGE;
2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei LAVORI, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di LAVORI di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un MASSIMALE superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei LAVORI con il limite di 2.500.000 euro.

L'ASSICURAZIONE si intende prestata fino alla concorrenza del MASSIMALE indicato nel CERTIFICATO. Il MASSIMALE rappresenta la massima esposizione degli ASSICURATORI in base all'ASSICURAZIONE indipendentemente dal numero di ATTI ILLECITI.

PLURALITA' DI ASSICURATI

ARTICOLO VIII

Qualora l'ASSICURAZIONE sia prestata per una pluralità di ASSICURATI, il MASSIMALE indicato all'art. VII che precede resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più ASSICURATI tra loro.

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

ARTICOLO IX

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'ASSICURAZIONE vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'ASSICURATO.

SCOPERTO/FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO X

Rimane a carico del CONTRAENTE, per uno o più ATTI ILLECITI verificatisi durante il PERIODO di ASSICURAZIONE, una FRANCHIGIA fissa come indicata nel CERTIFICATO.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

ARTICOLO XI

Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'ASSICURATO, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'ASSICURATO e al CONTRAENTE stesso.

Sono a carico degli ASSICURATORI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE riportato nel CERTIFICATO, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi detto MASSIMALE, le spese sono ripartite fra ASSICURATORI e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse.

Gli ASSICURATORI non riconoscono spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI**ARTICOLO XII**

L'ASSICURATO/CONTRAENTE dichiara che:

- a) l'ASSICURATO è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica di cui alla LEGGE e relativo REGOLAMENTO;
- b) l'attività di verifica di cui alla LEGGE e relativo REGOLAMENTO descritta nel CERTIFICATO rientra tra le competenze professionali dell'ASSICURATO.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

ALTRE ASSICURAZIONI**ARTICOLO XIII**

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

PREMIO**ARTICOLO XIV**

Il PREMIO relativo alla presente POLIZZA è a carico per intero della STAZIONE APPALTANTE ed è ricompreso all'interno del quadro economico.

L'ASSICURAZIONE ha effetto dalla data indicata all'art. V, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo PREMIO, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del PREMIO.

Il PREMIO iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le somme pagate a titolo di PREMIO rimangono comunque acquisite dagli ASSICURATORI indipendentemente dal fatto che l'ASSICURAZIONE cessi prima della data prevista dall'art. V, lett. b).

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**ARTICOLO XV**

Le eventuali modificazioni dell'ASSICURAZIONE devono essere effettuate e provate per iscritto.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO E DEGLI ASSICURATORI**ARTICOLO XVI**

L'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE devono comunicare tempestivamente agli ASSICURATORI la data di effettiva accettazione dell'incarico di verifica di cui alla LEGGE e relativo REGOLAMENTO ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara per il suo affidamento.

In caso di sinistro, l'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE devono darne avviso scritto all'INTERMEDIARIO al quale è assegnata la presente ASSICURAZIONE oppure agli ASSICURATORI, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza.

In particolare l'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE devono dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei LAVORI riconducibile ad ATTI ILLECITI a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**ARTICOLO XVII**

Non si applica alla presente ASSICURAZIONE.

ONERI FISCALI**ARTICOLO XVIII**

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CONTROVERSIE**ARTICOLO XIX**

Ogni controversia tra ASSICURATORI e ASSICURATO e CONTRAENTE derivante da, relativa a e/o connessa alla presente ASSICURAZIONE sarà sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano (Organismo iscritto al n. 31 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Dlgs. n.28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione sarà svolto secondo quanto previsto dal relativo regolamento da intendersi qui richiamato e disponibile sul sito www.camera-arbitrale.it. La sede del procedimento di mediazione sarà in Milano, presso la sede del predetto Servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano.

In caso di controversia giudiziaria, competente in via esclusiva a decidere di essa sarà l'autorità giudiziaria italiana.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**ARTICOLO XX**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COMUNICAZIONI**ARTICOLO XXI**

Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente Polizza, il CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:

- a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO;
- c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
- d) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata agli ASSICURATORI.

ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI**ARTICOLO XXII**

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.

TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI**ARTICOLO XXIII**

Gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Resta convenuto che la presente Assicurazione si intenderà risolta di diritto qualora le transazioni ad essa relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2016



IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: PO-00K8NI2450

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)**

Con la presente informativa - resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "GDPR") nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato "Codice Privacy"), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 - la società DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale (di seguito "DUAL" o "la Società") La informa di quanto segue.

Chi siamo

DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale è una società di intermediazione assicurativa e riassicurativa iscritta nella Sezione "A" del Registro Unico Intermediari (RUI) ed opera per conto di primarie Imprese di Assicurazione, sulla base di mandati con rappresentanza da queste conferiti.

Nella propria attività DUAL si avvale di una rete di altri intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, sub-agenti iscritti nelle sezioni A, B, D ed E del RUI), con cui intrattiene rapporti di collaborazione disciplinati da specifici accordi contrattuali.

Quando, dovendo soddisfare una vostra esigenza assicurativa, richiedete a un agente, a un broker o al vostro consulente di fiducia un preventivo, quest'ultimo raccoglierà e tratterà i Vostri dati per potervi dare un riscontro.

Nel caso in cui l'intermediario cui vi siete rivolti Vi proponga una soluzione assicurativa tra quelle offerte da DUAL per conto delle Compagnie mandanti, lo stesso trasmetterà a DUAL i dati necessari ad effettuare un preventivo e, nel caso in cui il preventivo sia di vostro gradimento, a consentire l'emissione della polizza assicurativa.

In alcuni casi DUAL opera anche come agente assicurativo diretto, raccogliendo e trattando direttamente i vostri dati, sempre per soddisfare le vostre esigenze assicurative.

In tutti questi casi la polizza verrà stipulata, per il tramite di DUAL, con una delle imprese di assicurazione con cui DUAL collabora.

Nelle varie fasi del processo che conduce alla stipula di una polizza assicurativa, DUAL potrà rivestire, nel trattamento dei dati personali, il ruolo di Titolare del Trattamento o di Responsabile del Trattamento stesso. In tale ultima veste, DUAL si dovrà attenere alle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento (tipicamente, l'Impresa di Assicurazioni), che pure fornirà la propria informativa.

Poiché il GDPR trova applicazione rispetto alle persone fisiche (“interessati”) identificate o identificabili, la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, riguarda il trattamento, da parte di DUAL, dei dati personali dei contraenti o di coloro che richiedono una quotazione assicurativa qualora siano persone fisiche (o professionisti o ditte individuali). Laddove invece tali categorie di soggetti siano persone giuridiche, il trattamento potrà riguardare a titolo esemplificativo i dati personali dei loro legali rappresentanti e/o degli assicurati e/o dei beneficiari di polizza.

*

INFORMATIVA DUAL ITALIA SPA

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento è DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale, in persona del legale Rappresentante in carica pro tempore, con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592.

La Società ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (**DPO**) contattabile ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

2) Tipologie di Dati

La Società raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati personali:

- (i) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- (ii) residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, contatti telefonici;
- (iii) codice Fiscale, partita IVA, numero del documento d'identità, matricole e numeri di iscrizione agli ordini professionali;
- (iv) dati bancari (IBAN, carte di credito etc);
- (v) posizioni debitorie o creditorie (mutui etc);
- (vi) stato civile, rapporti di parentela, stato di famiglia;
- (vii) dati relativi alla vita professionale, funzione / ruolo aziendale/ professione;
- (viii) Categorie particolari di dati – a titolo esemplificativo dati che rivelano lo stato di salute (solo nel caso in cui l'interessato richieda a DUAL la fornitura di servizio funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati particolari, ivi inclusi i dati inerenti lo stato di salute);
- (ix) dati che riguardano controversie civili o procedimenti penali, condanne penali o reati.

3) Basi giuridiche e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte di DUAL è finalizzato a:

- soddisfare le richieste assicurative dei contraenti: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera b) del GDPR (“*il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso*”). In taluni casi, per soddisfare le richieste assicurative dei contraenti, può essere necessario anche raccogliere e trattare i dati “particolari” (ad esempio dati relativi alla salute): in questo caso la base giuridica del trattamento è quella indicata dall' art. 9 n. 2 lettera a) del GDPR e dunque dal consenso prestato dal contraente o direttamente dall'interessato. Si precisa che il rifiuto a fornire il consenso al trattamento di tali dati potrebbe impedire alla Società di dar corso all'attività di intermediazione e dunque alla richiesta di quotazione, funzionale alla emissione della polizza assicurativa. Il consenso può sempre essere revocato, ferma restando la liceità dei trattamenti antecedenti la revoca.
- alla gestione contabile e amministrativa di DUAL e all'adempimento di obblighi in materia fiscale, assicurativa: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera c) del GDPR: (“*il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*”);
- a consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) del GDPR: (“*il trattamento è necessario*

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”) posto che in tal caso non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;

- a fini amministrativi interni del Gruppo di cui DUAL è parte: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall’ art. 6 comma 1, lettera f) (“legittimo interesse”) (*“il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”*) come anche specificato nel considerando 48 al GDPR.

4) Modalità del Trattamento dei Dati

Il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e minimizzazione (art. 5 GDPR) nonché degli obblighi previsti dal GDPR, in particolare con riferimento alle misure di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR.

5) Comunicazione a terzi

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, in relazione alle diverse finalità del trattamento i Dati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di DUAL, debitamente autorizzati o designati da DUAL ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice Privacy, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni e loro dipendenti e collaboratori:

- terzi fornitori di servizi - anche di assistenza e consulenza - di cui DUAL si avvale (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fornitori di servizi nei settori tecnologico, contabile, amministrativo, legale e assicurativo);
- le Compagnie con cui DUAL intrattiene rapporti contrattuali per finalità sia assicurative, sia riassicurative, nonché fornitori e consulenti dalle stesse incaricati;
- intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, subagenti) con cui DUAL intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale i soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”;
- società del gruppo Howden di cui DUAL è parte e relativi fornitori e consulenti;
- Enti pubblici e privati, anche per finalità ispettive e di verifica (tra cui, a mero titolo esemplificativo IVASS, Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Camera di Commercio, Enti di Mediazione).

Tali soggetti operano, a seconda delle circostanze, come Responsabili del Trattamento o come Titolari autonomi del Trattamento dei dati personali.

Maggiori informazioni in merito ai soggetti sopra elencati sono disponibili presso la sede di DUAL o contattando DUAL all’indirizzo mail PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all’indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com.

6) Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I Dati potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, in Paesi situati nell’Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea (ivi inclusa la Gran Bretagna).

In particolare, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti a società appartenenti al Gruppo di cui DUAL è parte per le finalità descritte nella presente Informativa, nonché a terzi (ad es. fornitori di servizi), che possono avere sistemi o altri fornitori situati al di fuori dell’Unione Europea.

Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione Europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, la Società garantirà che siano poste in atto misure di salvaguardia appropriate o adeguate per proteggere i Dati personali e che il trasferimento di tali dati sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati applicabili. L’eventuale trasferimento dei dati degli interessati in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento.

Conseguentemente, laddove richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili, la Società si assicurerà che i fornitori di servizi (comprese altre società del Gruppo) sottoscrivano le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

7) Conservazione

I Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto:

- per 10 anni al fine di ottemperare agli obblighi di legge, anche in materia fiscale e antiriciclaggio, nonché per dare esecuzione agli accordi in essere con le Compagnie mandanti;

- per un tempo anche superiore in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (sino alla conclusione dei vari gradi di giudizio e dell'eventuale esecuzione).

8) Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di DUAL è funzionale all'espletamento dei servizi richiesti e il loro conferimento è necessario per le finalità sopra indicate. L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste può comportare l'impossibilità per il titolare di dar corso ai servizi richiesti.

9) Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento, relativi al trattamento dei dati personali.

In particolare, l'interessato ha diritto di:

- a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari, periodo di conservazione, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- b) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o la integrazione dei dati personali incompleti;
- c) la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
- d) la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 23 GDPR;
- e) l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, nei casi previsti dall'art. 21 (legittimo interesse, profilazione, marketing diretto);
- f) ottenere la portabilità dei Dati e in particolare di richiedere di ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali forniti al titolare e/o di richiederne la trasmissione diretta a se stesso o ad un diverso titolare.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare attraverso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com, oppure: comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

Infine, potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei Dati: P.zza Venezia 11, 00187 Roma – PEC. protocollo@pec.gdpr.it).

10) Diritti dell'interessato

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. L'interessato potrà ottenere il testo dell'informativa costantemente aggiornata contattando DUAL ai recapiti indicati al punto 1) della presente informativa.

Consenso al trattamento dei dati relativi alla salute

Letta l'informativa, dichiaro di essere consapevole che:

- l'eventuale trattamento da parte di DUAL Italia S.p.a. dei dati personali relativi alla mia salute può essere necessario per soddisfare le mie richieste assicurative.
- il rifiuto di conferire tali dati può comportare l'impossibilità per DUAL di dare esecuzione all'attività di intermediazione assicurativa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9.2 lettera a) GDPR dichiaro di

- o prestare
- o negare

il mio consenso al trattamento dei suddetti dati.

L'Interessato

(luogo e data)

(firma)

[aggiornamento: Ottobre 2023]

INDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: PO-00K8NI2450

Arch Insurance (EU) DAC

Informativa sulla protezione dei dati

Si prega di leggere attentamente l'informativa in quanto contiene importanti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali.

Nella presente informativa con i termini "noi", "ci" e "nostro/i" si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.

Con "I Suoi dati personali" si intendono le informazioni su di Lei in nostro possesso e qualsiasi informazione Lei stesso ci fornisca in merito ad altri soggetti. Lei è tenuto a mostrare la presente informativa a tutti i soggetti da assicurare nell'ambito della Sua polizza, in quanto essa si applica anche a loro.

Perché ci servono i Suoi dati

I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.

Come utilizzeremo i Suoi dati

Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all'esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l'utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l'analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.

In che modo possiamo utilizzare i Dati sensibili

Alcuni dei dati personali che Le richiediamo potrebbero essere dati sensibili (ad esempio informazioni sanitarie o casellario giudiziario). Utilizzeremo tali dati sensibili solo ed esclusivamente per i fini per i quali ci vengono forniti e per i servizi descritti nella documentazione della sua polizza.

In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l'impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati

Conserviamo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.

Con chi condivideremo i Suoi dati

Il funzionamento dell'assicurazione prevede che i Suoi dati possano essere condivisi e utilizzati da terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, periti, subappaltatori, regolatori, forze dell'ordine, agenzie per la prevenzione e l'individuazione di frodi e reati finanziari e banche dati assicurative obbligatorie. Tali dati saranno comunicati esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa da noi fornita e nella misura richiesta o consentita dalla legge.

A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All'occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.

I Suoi diritti e ulteriori informazioni

Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell'utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.

Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.

Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all'informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all'indirizzo <http://www.dualitalia.com> o <http://www.archcapgroup.com>.